



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ... 1. OTT. 2015



## CONFERENZA UNIFICATA 1 ottobre 2015

**5) Schema di Ordinanza relativa alla disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE E RACCOMANDAZIONE**

### Articolo 2

#### EMENDAMENTO

*Al comma 7 eliminare la parola «anche».*

#### RELAZIONE

La modifica del comma 7 dell'articolo 2 è volta a prevedere che la quota destinata alle regioni e agli enti locali per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi sia definita con appositi accordi con le ANCI regionali.

**L'ANCI in sede tecnica aveva richiesto di innalzare detta quota dal 2 al 4% e di prevederne l'assegnazione unicamente attraverso accordi con le ANCI regionali.** Ciò in considerazione del **maggior impegno legato alle attività previste dalla nuova ordinanza a carico di regioni e comuni** (a seguito dell'introduzione della CLE Analisi della condizione limite per l'emergenza della previsione di redazione di studi non più solo di livello 1 e 2 ma anche di livello 3, che dovranno interessare fino al 70% della popolazione del comune individuato o del 70% della parte del suo territorio). **L'Accordo con le ANCI regionali assicurerebbe che le quote siano assegnate a favore dei comuni in maniera omogenea e rispondente alle esigenze di tutto il territorio e secondo un meccanismo che consenta fluidità e coordinamento fra i Comuni.**

**Si è preso atto delle considerazioni del Ministero dell'economia e delle finanze** (nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato indirizzata al gabinetto del Ministro del 7/8/2015, prot. n. 16443), il quale **ritiene che l'attuale 2% sia in linea con quanto destinato all'assistenza per calamità naturali** e che un incremento andrebbe a detrimento per la spesa per messa in sicurezza, cui potrebbe seguire l'esigenza di integrare lo stanziamento iniziale. **Rileva però anche la considerazione del Ragioniere generale dello Stato rispetto alla mancata rendicontazione degli utilizzi disposti dalle Regioni rispetto a tale quota.**

**Si mantiene quindi la richiesta di previsione di accordo con le ANCI regionali in attesa di un monitoraggio completo, anche per le annualità precedenti, rispetto agli utilizzi della quota destinata agli enti locali.**

### Articolo 3

#### **RACCOMANDAZIONE AL GOVERNO**

Rispetto al comma 4 dell'articolo 3 dell'Ordinanza, **il Governo con il primo provvedimento utile, come la legge di stabilità per il 2016, destini le risorse non assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari ad oltre 3 milioni di euro, non alla generalità di bilancio dello Stato alla voce generica "Entrate eventuali del Ministero dell'Economia e delle Finanze senza alcuna indicazione specifica, ma ad integrare il fondo istituito con l'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009. Tali risorse potranno rappresentare una misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale, ove necessario.**

